



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Tribunale delle Imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Chiara Comune

Presidente

dott. Alberto La Manna

Giudice Relatore

dott.ssa Marisa Gallo

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **10573/2025** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1* con il patrocinio dell'avv. POLIZZI GASPARE e
dell'avv. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. POLIZZI
GASPARE

RICORRENTE

contro

Controparte_1 ,

Controparte_2

Controparte_3 ,

Controparte_4

CONVENUTI

Oggetto: risoluzione contratto acquisto quote sociali e risarcimento danni

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente

in via principale, *accertare* la mancata acquisizione della quota sociale da parte del Sig. *Pt_1* [...] e per l'effetto *dichiarare* risolto il contratto (denominato "patti parasociali") sottoscritto dalle parti in data 12-07-2022 per inadempimento dei convenuti;

per l'effetto,

condannare ai sensi dell'art. 2033 c.c. e/o 2041 c.c. *Controparte_4* (Codice Fiscale / P.IVA *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Torino (TO) via Antonio G. Ignazio Bertola nr. 59, a restituire, in favore del Sig. *Pt_1* [...] (Codice fiscale *CodiceFiscale_2*), l'importo di **euro 15.000,00**, oltre agli interessi *ex art. 231/2002*, a far data dal 13-07-2022 al saldo.

condannare il Sig. *Controparte_1* , la Sig.ra *Controparte_3* e il Sig. *Controparte_2* , in via solidale fra loro, al pagamento della somma di **euro 8.979,12**, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno emergente, per le motivazioni esposte in narrativa, ovvero al pagamento di quella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata nel presente giudizio.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

I fatti oggetto di causa.

Con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato in data 23.5.2025 *Parte_1* ha convenuto in giudizio la *Controparte_4* nonché *Controparte_1* , *Controparte_3* e *Controparte_2* , riferendo di avere concordato con *Controparte_4* , *Controparte_3* e *CP_2* [...] l'acquisto di una quota del 15% della società Metaworld Services Ltd (società di diritto inglese), con i patti parasociali sottoscritti il 12 luglio 2022 in cui veniva altresì stabilita l'assunzione di un ruolo operativo nello sviluppo e nella diffusione dell'app per smartphone denominata *Cont* , i cui diritti facevano capo a *CP_4* e *CP_3* , soci della *Controparte_4* . Ha, quindi, riferito che il 13.7.2022 il ricorrente corrispondeva, effettivamente, l'importo *pro quota* di euro 15.000,00, mediante bonifico bancario in favore della *Controparte_4* ma che l'atto notarile necessario a formalizzare l'acquisto della partecipazione sociale veniva rinviato a causa di contrasti interni tra i soci e non veniva, di fatto, mai stipulato, né l'importo versato veniva restituito. Ha, infine, riferito, di avere stipulato un finanziamento dell'importo di € 18.000,00, in pari data rispetto a quella dell'avvenuto bonifico alla *Controparte_4*

Ha, pertanto, chiesto:

- a) la restituzione dell'importo di € 15.000,0, invocando l'art. 2033 c.c. non essendo mai stato stipulato il contratto di acquisto delle quote per il quale tale importo era stato versato;
- b) la decorrenza degli interessi ex Dlgs 231/2002 dalla data del pagamento sostenendo la malafede della società che ha ricevuto il pagamento;
- c) ai convenuti **CP_4** , **CP_3** e **CP_2** il risarcimento del danno emergente, quantificato in euro 8.979,12, corrispondente agli interessi pagati sul finanziamento acceso per effettuare il conferimento e alle spese di istruttoria del mutuo.

Nessuno si è costituito per le parti convenute dichiarate contumaci.

Respinte le istanze istruttorie testimoniali dedotte, con provvedimento del 27.2.2026 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.

La domanda di risoluzione e restituzione.

In primo luogo, parte ricorrente domanda la risoluzione del contratto parasociale stipulato tra lo stesso e i convenuti **CP_4** , **CP_3** e **CP_2** e la conseguente restituzione dell'importo di € 15.000,00 versato al fine di ottenere il 15% delle quote della società Metaworld Services Ltd.

La domanda è fondata e deve essere accolta.

E' documentato in atti come il ricorrente e le parti convenute **CP_4** , **CP_3** e **CP_2** abbiano sottoscritto un contratto qualificato dalle stesse parti come "patti parasociali" relativi alla società di diritto inglese Metaworld Services Ltd nella quale viene stabilita la partecipazione nella misura del 15% del capitale del **Pt_1** che, però, viene qualificato come socio occulto al quale è attribuita la facoltà di diventare socio ufficiale formalizzando il proprio 15%, acquisendolo al valore nominale dai soci **CP_4** e **CP_3** i quali si impegnano senza riserve o condizioni a cedere il 15% delle quote dietro semplice prima richiesta del **Pt_1**

Tale accordo, qualificabile come opzione di preliminare (Cass. 19.12.20219 n. 26484), essendo rimessa al **Pt_1** la possibilità di richiedere l'acquisto effettivo delle quote specificamente indicate nella misura del 15% al valore nominale a fronte dell'impegno incondizionato dei convenuti a cedere tali quote alla semplice richiesta del **Pt_1** è stato eseguito dal ricorrente nel senso che lo stesso ha effettuato il

versamento dell'importo dovuto per le quote con ciò richiedendo la formalizzazione della cessione delle quote che i convenuti si sono impegnati a cedere, senza che tale cessione sia mai avvenuta, neppure a fronte delle diffide inviate dal difensore del ricorrente.

In base ai principi generali di cui agli artt. 2697 e 1218 c.c., a fronte dell'allegazione dell'inadempimento e della prova dell'avvenuto adempimento della propria obbligazione, deve ritenersi provato l'inadempimento dei convenuti non essendo intervenuta la cessione delle quote che gli stessi si erano impegnati a perfezionare. Trattasi di inadempimento non di scarsa importanza, avendo lo stesso ad oggetto la partecipazione del *Pt_1* alla società, che pertanto giustifica l'invocata risoluzione del contratto oggetto di causa ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.

La domanda di risoluzione proposta deve ritenersi, pertanto, fondata.

Conseguentemente deve ritenersi fondata la domanda di restituzione che parte ricorrente ha formulato nei confronti della società *Controparte_4* in favore della quale è stato effettuato il bonifico per l'importo di € 15.000,00 in data 13.7.2022.

Tale società è estranea all'accordo parasociale oggetto di causa e di cui viene pronunciata la risoluzione e, pertanto, la domanda restitutoria formulata non può essere qualificata come domanda ex art. 1458 c.c. ma deve essere considerata come domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. come effettivamente qualificata dalla stessa parte ricorrente.

Essendo venuto meno il titolo in forza del quale la corresponsione è avvenuta e non essendovi alcun altro titolo che giustifichi la dazione della somma dal *Pt_1* alla *Controparte_4* la domanda deve essere accolta.

Parte ricorrente chiede, inoltre, sulle somme indicate la corresponsione degli interessi a decorrere dal momento del pagamento della somma di € 15.000,00, ovvero il 13.7.2022 e non della domanda, allegando la malafede dell'accipiens.

In proposito si rileva che l'onere di provare la malafede dell'accipiens grava su colui in quale chiede in restituzione le somme ex art. 2033, presumendosi, altrimenti, la buona fede (Cass. 7.6.2023 n. 16067).

Si ritiene che la domanda possa trovare accoglimento essendovi elementi sufficienti per ritenere che la *Controparte_4* fosse effettivamente in mala fede nel momento in cui ha percepito le somme, atteso che la stessa, che, pur non essendo persona giuridica in quanto società di persone, ha, comunque, una soggettività giuridica distinta da quella dei soci, non aveva alcun rapporto con il *Pt_1* che

giustificasse il versamento e, inoltre, gli unici due soci amministratori sono proprio i convenuti **CP_3** e **CP_4** che sono anche i soggetti, parti dell'accordo del 12.7.2022 oggetto di causa, che avrebbero dovuto trasferire le quote al **Pt_1**

La misura degli interessi deve, inoltre, essere determinata in quella di cui al Dlgs 231/02, secondo quanto disposto dall'art. 1284 co 4 c.c., come da richiesta della parte ricorrente, dal momento della domanda al saldo, mentre dalla dazione, ovvero il 13.7.2022, alla domanda, sono da corrispondersi nella misura del tasso legale ex art. 1284 co. 1 c.c..

Il risarcimento del danno.

Parte ricorrente chiede, ancora, il risarcimento del danno determinato nell'importo di € 8.979,12, pari alla quota di interessi pagata sul finanziamento che afferma di avere dovuto stipulare al fine di potere effettuare il pagamento di € 15.000,00 in favore della **Controparte_4**

In proposito deve rilevarsi che, dalla documentazione prodotta, emerge come il finanziamento indicato da parte ricorrente sia avvenuto contestualmente, ovvero il medesimo 13.7.2022, per l'importo di € 17.640,00. Tale contestualità fa ritenere che, nonostante l'importo del finanziamento sia di poco superiore all'importo del versamento effettuato per l'acquisto delle quote e sia qualificato come credito al consumatore e, pertanto, formalmente estraneo all'attività imprenditoriale esercitata, lo stesso sia effettivamente stato stipulato al fine di consentire il pagamento del prezzo delle quote sociali la cui cessione non si è mai realizzata.

Per tali ragioni si ritiene che l'importo richiesto a titolo di interessi possa essere riconosciuto a titolo di risarcimento trattandosi di spesa sostenuta e, comunque, da sostenersi da parte del ricorrente al fine di adempiere all'obbligo di pagamento all'obbligazione assunta in contratto.

L'importo è dovuto nella misura indicata essendo lo stesso calcolato in proporzione ai 15 mila euro oggetto del versamento per l'acquisto delle quote.

La domanda risarcitoria può, pertanto, essere accolta ma nei confronti dei soli convenuti **CP_4** e **CP_3** atteso che il convenuto **CP_2** non ha assunto l'obbligo di trasferire le quote al **Pt_1**

La scrittura del 12.7.2022 prevede, infatti, come sopra già riportato, che le parti concordano che in qualunque momento **Parte_1** può decidere di diventare socio ufficiale e formalizzare il suo 15% acquisendolo al valore nominale acquisendolo al valore nominale dai soci **CP_4** e **CP_3** i quali unici si sono, pertanto, obbligati ad effettuare il trasferimento, avendo evidentemente il convenuto

CP_2 unicamente acconsentito, quale socio della Metaworld Services Ltd, a che avvenisse tale cessione senza prendervi parte.

Per tali ragioni i convenuti **Controparte_1** e **Controparte_3** devono essere condannati a pagare a **Parte_1** l'importo di € 8.979,12, valore già attualizzato, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. La fase di trattazione viene liquidata in valore prossimo al minimo non essendo stata effettuata alcuna attività istruttoria ed essendo stata tenuta una sola udienza senza deposito di ulteriori memorie istruttorie.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Dispone la risoluzione del contratto sottoscritto dalle parti in data 12.07.2022 per fatto e colpa dei convenuti.

Condanna la **Controparte_4** a restituire a **Parte_1** l'importo di € 15.000,00, oltre interessi al tasso legale dal 13.7.2022 alla domanda ed interessi ex Dlgs 231/02 dalla domanda al saldo.

Condanna **Controparte_1** e **Controparte_3** a pagare a **Parte_1** l'importo di € 8.979,12, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.

Respinge la domanda proposta nei confronti di **Controparte_2** .

Condanna altresì le parti convenute **Controparte_4** **Controparte_1** e **Controparte_3** a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 4.297,00 (di cui € 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 900,00 per fase istruttoria ed € 1701,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Torino del 13 marzo 2026

Il Presidente

Dr.ssa Chiara Comune

Il Giudice est.

dott. Alberto La Manna